Gazzetta ufficiale

ISSN 1725-258X

L 70

47° anno

9 marzo 2004

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Somm	2110
30111111	ario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

*	Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (¹)	1
*	Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco	8
	Regolamento (CE) n. 424/2004 della Commissione, dell'8 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	12
*	Regolamento (CE) n. 425/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	14
*	Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	22
*	Regolamento (CE) n. 427/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2004	24
*	Regolamento (CE) n. 428/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca	27
*	Regolamento (CE) n. 429/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004	29
*	Regolamento (CE) n. 430/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2004	30
*	Direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CFF del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpro-	

Consiglio

2004/227/CE:

Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, recante modifica della decisione 2002/736/CE che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alle imposte

2004/228/CE:

Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle

Commissione

2004/229/CE:

Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di

2004/230/CE:

Decisione della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica la decisione 2003/ 467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (1) [notificata con il numero C(2004) 666] 41

2004/231/CE:

Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2004, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 422/2004 DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (³), ha posto in essere una protezione uniforme di questo segno nell'insieme degli Stati membri tramite una registrazione comunitaria. Tale regime ha soddisfatto ampiamente le aspettative degli utenti. Esso ha inoltre prodotto un effetto positivo sulla concreta realizzazione del mercato interno.
- (2) Il funzionamento del sistema ha permesso di individuare alcuni aspetti che consentirebbero di chiarirlo e completarlo ulteriormente permettendo di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto e prevenire fin d'ora le conseguenze di future adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema, che si è rivelato perfettamente valido rispetto agli obiettivi stabiliti.
- (3) È opportuno far sì che il sistema del marchio comunitario sia accessibile a tutti gli utenti, senza condizioni di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, favorendo così anche gli scambi del mercato mondiale. Tali condizioni rendono il sistema complicato, poco flessibile e inefficiente. Inoltre, la linea seguita in merito dal Consiglio per il nuovo sistema sui disegni comunitari è stata quella della flessibilità.
- (4) Allo scopo di razionalizzare la procedura il sistema di ricerca dovrebbe essere modificato. Dovrebbe essere mantenuto obbligatorio per i marchi comunitari, mentre dovrebbe essere reso facoltativo, subordinatamente al pagamento di una tassa, per la ricerca nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la

propria decisione di effettuare tale ricerca. Inoltre dovrebbero essere previste delle misure intese a migliorare la qualità delle relazioni di ricerca, assicurando una loro maggiore omogeneità tramite l'utilizzazione di un modulo standard e la fissazione dei relativi contenuti essenziali.

- (5) Dovrebbero essere presi alcuni provvedimenti per fornire alle Commissioni di ricorso ulteriori mezzi per abbreviare i tempi delle decisioni e migliorare il loro funzionamento.
- (6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema ha dimostrato che è possibile migliorare alcuni aspetti della procedura. Dovrebbero perciò essere modificati alcuni punti ed esserne inseriti altri per offrire agli utenti un prodotto di maggior qualità e sempre competitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è così modificato:

1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolari del marchio comunitario

Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.»

- 2) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera k) seguente:
 - «k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.»

⁽¹) Parere reso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1).

- 3) All'articolo 8, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno.»
- 4) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio quali definiti rispettivamente nelle direttive 2001/17/CE (*) e 2001/24/CE (**) la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro in cui detta impresa o ente è stato autorizzato.

- 2. In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
- 3. Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all'articolo 85.
- (*) Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).
 (**) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
- (**) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).»
- 5) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.»
- 6) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in

- essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.»
- 7) All'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione.»
- 8) L'articolo 37 è soppresso.
- 9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Ricerca

- 1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio redige una relazione di ricerca indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.
- 2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente chiede che sia predisposto anche un rapporto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca nel termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
- 3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro due mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.
- 4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall'Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione. I contenuti essenziali di tale modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 157, paragrafo 1.
- 5. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa con la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.

- 6. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
- 7. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avere luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari anteriori o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.»
- 10) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Pubblicazione della domanda

- 1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti ed è scaduto il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 7, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità dell'articolo 38.
- 2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.»
- 11) Al titolo IV, il titolo della sezione quinta è sostituito dal seguente:

«RITIRO, LIMITAZIONE, MODIFICA E DIVISIONE DELLA DOMANDA.»

12) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 44 bis

Divisione della domanda

- 1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti o i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.
- 2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
- a) se, ove sia stata fatta opposizione alla domanda originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
- b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
- 3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.

- 4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
- 5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.
- 6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio, si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
- 7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della domanda originale.»
- 13) Il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

«DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO.»

14) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 48 bis

Divisione della registrazione

- 1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. I prodotti o i servizi della registrazione divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella registrazione originale o sono contenuti in altre registrazioni divisionali.
- 2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:
- a) se, ove sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità fino a quando la decisione della divisione di annullamento non sia passata in giudicato o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
- b) se, ove sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.
- 3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.
- 4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.

IT

- 6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la registrazione o le registrazioni divisionali. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
- 7. La registrazione divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della registrazione originale.»
- 15) All'articolo 50, paragrafo 1, la lettera d), è soppressa.
- 16) All'articolo 51, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;»
- 17) All'articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:
 - a) del diritto al nome;
 - b) del diritto all'immagine;
 - c) del diritto d'autore;
 - d) del diritto di proprietà industriale;

secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.»

- 18) All'articolo 56, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - «6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è annotata nel registro.»
- 19) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Revisione delle decisioni in casi ex parte

- 1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
- 2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.»
- 20) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 60 bis

Revisione delle decisioni in casi inter partes

- 1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
- 2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
- 3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica indicata al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
- 4. Tuttavia se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.»
- 21) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 77 bis

Cancellazione o revoca

- 1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel procedimento, imputabile all'Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione. Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
- 2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro o dall'adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
- 3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63, né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'Ufficio nonché gli errori imputabili all'Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.»

- 22) All'articolo 78, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 78 bis.»
- 23) L'articolo seguente è inserito:

«Articolo 78 bis

Prosecuzione del procedimento

IT

- 1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se è presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.
- 2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 42, all'articolo 43, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 59, all'articolo 60 bis, all'articolo 63, paragrafo 5, all'articolo 78, all'articolo 108, nonché ai termini previsti dal presente articolo ed ai termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell'articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell'articolo 34.
- 3. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide sulla richiesta.
- 4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.
- 5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.»
- 24) All'articolo 81, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - «6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio ed alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare a richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto,

tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.»

- 25) L'articolo 88 è così modificato:
 - a) al paragrafo 3 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.;»

- b) è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.»
- 26) L'articolo 89 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti.»
 - b) Al paragrafo 2, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro.»
- 27) All'articolo 96, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5.»
- 28) All'articolo 108, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4. Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
 - 5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.
 - 6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.»

29) All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

IT

- «3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione agli uffici della proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.»
- 30) All'articolo 110, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.»
- 31) All'articolo 118, paragrafo 3, seconda frase, l'espressione entro «quindici giorni» è sostituita da «entro un mese» e, alla terza frase, l'espressione «entro un mese» è sostituita da «entro tre mesi».
- 32) All'articolo 127, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»
- 33) All'articolo 129 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»
- 34) L'articolo 130 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in sede di commissione composta da tre membri, di cui almeno due devono avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve avere una formazione di giurista.»
 - b) i paragrafi seguenti sono aggiunti:
 - «3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. I casi citati possono essere attribuiti alla commissione allargata:
 - a) dall'organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3; o
 - b) dalla commissione che tratta la causa.

- 4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite in conformità del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.
- 5. Per stabilire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto della insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, della importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.»
- 35) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, che consistono principalmente nel:

- a) presiedere l'organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l'organizzazione del lavoro delle commissioni costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;
- b) assicurare l'esecuzione delle decisioni di tale organo;
- c) attribuire le cause ad una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;
- d) comunicare al presidente dell'Ufficio le esigenze di spesa delle commissioni, al fine di predisporne lo stato di previsione.
- Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

IT

- 3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.
- 4. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
- 5. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni

- di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.»
- 36) L'articolo 142 bis diventa articolo 159 bis.
- 37) All'articolo 150, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 «3. All'articolo 39, i paragrafi da 3 a 6 si applicano mutatis mutandis.»
- 38) All'articolo 157, paragrafo 2, i punti 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2. I punti da 11 a 14, 21, da 23 a 26 e da 32 a 36 dell'articolo 1 si applicano a decorrere da una data stabilita dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, quando le necessarie misure di esecuzione saranno state adottate.
- 3. Il punto 9 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 10 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio Il Presidente M. McDOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2004 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2004

che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1)Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti in mare tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.
- Si tratta degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.
- È necessario adottare misure per l'attuazione di piani (3) pluriennali finalizzati alla ricostituzione di questi stock.
- Si prevede che per la ricostituzione di questi stock alle (4)condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.
- Si considera che, per uno stock, l'obiettivo del piano relativo a tali misure è conseguito quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.
- (6)Per conseguire questo obiettivo, la mortalità per pesca dovrebbe essere gestita in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.
- Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.
- (1) Parere del 23 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, la (8)Commissione proporrà le misure da attuare successivamente e il Consiglio adotterà una decisione al riguardo, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).
- Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock di merluzzo bianco (in seguito denominati «stock di merluzzo bianco depauperati»):

- a) merluzzo bianco nel Kattegat;
- b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale;
- c) merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale;
- d) merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

Articolo 2

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

- a) per «Kattegat» si intende quella parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM, limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenore a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- b) per «Mare del Nord» si intende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

- c) per «Skagerrak» si intende la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- d) per «Manica orientale» si intende la divisione CIEM VIId;
- e) per «Mare d'Irlanda» si intende la divisione CIEM VIIa;

f) per «Scozia occidentale» si intende la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

CAPITOLO II

LIVELLI DA CONSEGUIRE

Articolo 3

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è inteso ad incrementare i quantitativi di pesci adulti affinché raggiungano valori pari o superiori ai livelli da conseguire specificati nella tabella seguente:

Stock	Livelli da conseguire in tonnellate
Merluzzo bianco nel Kattegat	10 500
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	150 000
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	22 000
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	10 000

Articolo 4

Raggiungimento dei livelli da conseguire

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per un determinato stock di merluzzo bianco è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di eliminare tale stock dall'ambito di applicazione del presente regolamento e di stabilire per detto stock un piano di gestione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPITOLO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 5

Fissazione dei TAC

Il TAC viene fissato a norma dell'articolo 6 qualora, per uno stock di merluzzo bianco, i quantitativi di pesci adulti sono stimati dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, pari o superiori ai livelli minimi specificati nella tabella seguente:

Stock	Livelli minimi in tonnellate
Merluzzo bianco nel Kattegat	6 400
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	70 000
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	14 000
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	6 000

Articolo 6

Procedimento per fissare i TAC

- 1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati relativo all'anno successivo.
- 2. I TAC non superano il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC stessi, un incremento del 30 % del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime dei quantitativi presenti in mare all'inizio dello stesso anno.
- 3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori indicati nella tabella seguente:

Stock	Tasso di mortalità per pesca
Merluzzo bianco nel Kattegat	0,60
Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale	0,65
Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale	0,60
Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda	0,72

- 4. Ove si preveda che l'applicazione del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC, un quantitativo di pesci adulti superiore a quello specificato nell'articolo 3, la Commissione procede a un riesame del piano di ricostituzione e propone gli adeguamenti necessari in base alle più recenti valutazioni scientifiche. Tale riesame deve essere effettuato in ogni caso entro il 16 marzo 2007.
- 5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente articolo:
- a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell'anno interessato;
- b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno interessato.
- 6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporti il superamento dei valori indicati nel paragrafo 3.

Articolo 7

IT

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti di uno stock di merluzzo bianco è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore al quantitativo di cui all'articolo 5, si applicano le seguenti norme:

- a) si applica l'articolo 6 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5;
- b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 6 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC per l'anno successivo che sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 6.

CAPITOLO IV

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni associate

- 1. Il TAC di cui al capitolo III è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché le condizioni associate per l'utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (¹).
- 2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero di giorni di pesca per le navi che utilizzano attrezzi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in proporzione diretta agli adeguamenti annui della mortalità di pesca stimati dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l'applicazione dei TAC stabiliti secondo il procedimento di cui all'articolo 6.
- 3. Il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modalità alternative delle limitazioni dello sforzo di pesca da applicare nell'ambito di un piano di ricostituzione, onde gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati secondo il procedimento di cui all'articolo 6.
- 4. In mancanza di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 fino a che il Consigli adotti una decisione a norma dell'articolo 4.

(1) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

CAPITOLO V

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 9

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

A prescindere dall'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies di tale regolamento si applicano ai pescherecci operanti nelle zone geografiche di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai pescherecci non autorizzati a tenere a bordo e utilizzare attrezzi da pesca per la cattura di specie degli stock di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Misure di controllo alternative

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione

Articolo 11

Notifica preliminare

- 1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:
- a) il nome del porto o del luogo di sbarco;
- b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;
- c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.
- 2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.
- 3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

Articolo 12

IT

Porti designati

- 1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.
- 2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.
- 3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.
- La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 13

Margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (¹), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 14

Stivaggio separato del merluzzo bianco

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.

Articolo 15

Trasporto del merluzzo bianco

- 1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 12, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.
- 2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 16

Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Per il Consiglio Il Presidente N. DEMPSEY

^{(&#}x27;) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

REGOLAMENTO (CE) N. 424/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	
0/02 00 00	204	105,5 61,0
	212	120,5
	999	95,7
	999	
0707 00 05	052	150,2
	068	106,2
	204	32,5
	999	96,3
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	111,0
	204	54,1
	628	136,0
	999	100,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
0003 10 10, 0003 10 30, 0003 10 30	204	48,2
	212	58,5
	220	50,6
	400	44,5
	624	59,5
	999	51,1
0805 50 10	052	50,0
0007 70 10	600	57,6
	999	53,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	60,0
	060	36,5
	388	109,0
	400	109,2
	404	100,4
	508	82,5
	512	92,4
	524	80,9
	528	89,0
	720	81,0
	999	84,1
0808 20 50	060	66,7
0000 20 70	388	72,9
	400	84,3
	512	59,8
	528	75,5
	720	70,3
	999	71,6
	///	/ 1,0

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 425/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (¹), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2004 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio (²).
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2004, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2004 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2004 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27.

ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

		Coefficiente di	i conversione	
Specie	Dimensioni (¹)	Eviscerato, con testa (¹)	Pesci interi (1)	
		Extra, A (1)	Extra, A (1)	
Aringhe della specie Clupea harengus	1	0,00	0,47	
	2	0,00	0,72	
	3	0,00	0,68	
	4a	0,00	0,43	
	4b	0,00	0,43	
	4c	0,00	0,90	
	5	0,00	0,80	
	6	0,00	0,40	
Sardine della specie Sardina pilchardus	1	0,00	0,51	
	2	0,00	0,64	
	3	0,00	0,72	
	4	0,00	0,47	
Spinaroli (Squalus acanthias)	1	0,60	0,60	
	2	0,51	0,51	
	3	0,28	0,28	
Gattucci (Scyliorhinus spp.)	1	0,64	0,60	
dattacer (Stynoriums Spp.)	2	0,64	0,56	
	3	0,44	0,36	
Schook: (Cabratia ann)				
Sebasti (Sebastes spp.)	1 2	0,00 0,00	0,81	
	3	0,00	0,81 0,68	
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua	1	0,72	0,52	
	2	0,72	0,52	
	3	0,68	0,40	
	4	0,54	0,30	
	5	0,38	0,22	
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	1	0,72	0,56	
	2	0,72	0,56	
	3	0,71	0,55	
	4	0,61	0,30	
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	1	0,72	0,56	
	2	0,72	0,56	
	3	0,62	0,43	
	4	0,52	0,36	
Merlani (Merlangius merlangus)	1	0,66	0,50	
. 0 0 1	2	0,64	0,48	
	3	0,60	0,44	
	4	0,41	0,30	
Molve (Molva spp.)	1	0,68	0,56	
, 11/	2	0,66	0,54	
	3	0,60	0,48	
gombri della specie Scomber scombrus	1	0,00	0,72	
Some active of cole section sections	2	0,00	0,72	
	3	0,00	0,71	
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus	1	0,00	0,77	
rgomon cavano ucha specie scomber japonicus	2	0,00	0,77	
	3	0,00	0,77	

		Coefficients	li conversione
			<u> </u>
Specie	Dimensioni (¹)	Eviscerato, con testa (¹)	Pesci interi (¹)
		Extra, A (1)	Extra, A (¹)
Acciughe (Engraulis spp.)	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare (Pleuronectes platessa)	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie Merluccius merluccius	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limande (Limanda limanda)	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche (Platichthys flesus)	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	1	0,90	0,81
3 (3 /	2	0,90	0,77
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40
		Intero o eviscerato, con testa (¹)	Prive della testa (¹)
		Extra, A (1)	Extra, A (¹)
Rana pescatrice (Lophius spp.)	1	0,61	0,77
1 11	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte prese	l entazioni (¹)
		Extra	, A (¹)
Gamberetti grigi delle specie (Crangon crangon)	1	0	59
Cambereta grigi delle specie (ciungon ciungon)	2		27
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (1)	Extra, A (¹)
Garamberelli (Pandalus borealis)	1	0,77	0,68
	2	0,27	_
	1	1	


Consider	District in it	Coefficiente di conversione			
Specie	Dimensioni (¹)	Intero (¹)			
Granchi porri (cancer pagurus)	1 2	0,72 0,54			
		Inte	ero (¹)		Coda (¹)
		E (1)	Extra,	, A (1)	Extra, A (1)
Scampi (Nephrops norvegicus)	1 2 3 4	0,86 0,86 0,77 0,50	0,86 0,59 0,59 0,41	59 59	0,81 0,68 0,50 0,41
		Eviscerato con	testa (¹)	Pesci interi (¹)	
		Extra, A (1)		Extra, A (1)	
Sogliole (Solea spp.)	1 2 3 4 5	0,75 0,75 0,71 0,58 0,50			0,58 0,58 0,54 0,42 0,33

⁽¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n.
104/2000

		Prezzi di ritiro (EUR/t)		
Specie	Dimensioni (1)	Eviscerato con testa (1)	Pesci interi (¹)	
		Extra, A (1)	Extra, A (1)	
Aringhe della specie Clupea harengus	1	0	125	
	2	0	192	
	3	0	182	
	4a	0	115	
	4b	0	115	
	4c	0	240	
	5	0	214	
	6	0	107	
Sardine della specie Sardina pilchardus	1	0	296	
	2	0	372	
	3	0	418	
	4	0	273	
Spinaroli (Squalus acanthias)	1	667	667	
	2	567	567	
	3	311	311	
Gattucci (Scyliorhinus spp.)	1	486	455	
	2	486	425	
	3	334	273	
Sebasti (Sebastes spp.)	1	0	953	
	2	0	953	
	3	0	800	
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua	1	1 174	848	
	2	1 174	848	
	3	1 109	652	
	4	881	489	
	5	620	359	
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	1	552	429	
	2	552	429	
	3	544	421	
	4	467	230	
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	1	719	559	
	2	719	559	
	3	619	429	
	4	519	359	
Merlani (Merlangius merlangus)	1	609	462	
	2	591	443	
	3	554	406	
	4	378	277	
Molve (Molva spp.)	1	826	680	
	2	801	656	
	3	728	583	
Sgombri della specie Scomber scombrus	1	0	222	
	2	0	219	
	3	0	213	
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus	1	0	239	
o Transfer of the control of the con	2	0	239	
	3	0	196	
	4	0	146	



C:-	Dimensioni (1)	Pre	zzi di ver	ndita (EU	dita (EUR/t)		
Specie	Dimensioni (¹)	xxxxxxxxxxxxx (1)					
Granchi porri (Cancer pagurus)	1 2						
				Coda (¹)			
		E (1)	Extra,	, A (1)	Extra, A (1)		
Scampi (Nephrops norvegicus)	1 2 3 4	4 590 4 590 4 109 2 669	4 590 3 149 3 149 2 188		3 466 2 910 2 140 1 754		
		Eviscerato con	testa (¹)	Pesci interi (¹)			
		Extra, A (1)	Extra, A (1)			
Sogliole (Solea spp.)	1 2 3 4 5	5 061 5 061 4 791 3 914 3 374			3 914 3 914 3 644 2 834 2 227		

⁽¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

				Prezzi di ri	tiro (EUR/t)
Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimen- sioni (¹)	Pesci eviscerati con testa (¹)	Pesci interi (¹)
				Extra, A (1)	Extra, A (¹)
Aringhe della specie	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	(1	0	113
Clupea harengus		0,90	2	0	173
		0,90	3	0	163
			4a	0	103
	Le regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover	(1	0	113
	La ragioni castiara della Scozia da Portnatrick a Evamouth a	0,90	2	0	173
	Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni		3	0	163
	Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)		4a	0	103
Sgombri della specie	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	(1	0	213
Scomber scombrus		0,96	2	0	210
		(3	0	204
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito	(1	0	211
		0,95	2	0	208
		(3	0	202
Naselli della specie	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	(1	2 518	1 987
Merluccius merluccius			2	1 903	1 483
		0,75	3	1 903	1 455
			4	1 567	1 203
			5	1 455	1 147
Tonni bianchi o alalunga	Isole delle Azzorre e Madera	0.48	1	1 086	881
(Thunnus alalunga)		0,48 {	2	1 086	837
Sardine della specie	Isole Canarie	(1	0	142
Sardina pilchardus		0.48	2	0	178
		0,48	3	0	201
		(4	0	131
	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	ſ	1	0	219
		0,74	2	0	275
		0,/4	3	0	310
		(4	0	202
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	346
		0,81	3	0	339

⁽¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 426/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (¹), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2004 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio (²).
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei

coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2004, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (²) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27.

ALLEGATO Prezzi di vendita e coefficienti di adeguamento

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'inter- vento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 663
Naselli (Merluccius spp.)	Interi, con o senza testa Filetti individuali — spellati	1,0	0,85	1 069 1 274
	— spellati — non spellati	1,1	0,85	1 402
Orate (Dendex dentex e Pagellus spp.)	Intere, con o senza testa	1,0	0,85	1 348
Pesce spada (Xiphias gladius)	Intero, con o senza testa	1,0	0,85	3 416
Gamberetti Penaeidae a) Parapenaeus Longirostris b) Altri Penaeidae	Congelati	1,0 1,0	0,85 0,85	3 430 6 921
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macro- soma) e seppiole (Sepiola rondeletti)	Congelate	1,0	0,85	1 705
Calamari (Loligo spp.) a) Loligo patagonica b) Loligo vulgaris	— Interi, non puliti — Puliti — Interi, non puliti — Puliti	1,00 1,20 2,50 2,90	0,85 0,85 0,85 0,85	993 1 191 2 482 2 879
Polpi o piovre (Octopus spp.)	Congelati	1,00	0,85	1 801
Totani (Illex argentinus)	Interi, non puliti Eviscerati e decapitati	1,00 1,70	0,80 0,80	678 1 153

- Forme di presentazione commerciale:

 interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento,

 puliti: prodotti almeno eviscerati,

 eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 427/2004 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2004

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- Per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e B, del (2) regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del medesimo regolamento.
- I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2004, dal regolamento (CE) n. 425/2004 della Commissione (2).
- Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli (4) riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/ 2000 è determinato in base alla media ponderata dei

- valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le (5) specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (6) conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca come stabilito in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (²) Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

		Prezzi di riferimento (in EUR/t)						
Specie	Dimensioni (1)	Pesce eviscerat	to con testa (¹)	Pesce intero				
		Codice aggiun- tivo TARIC	Extra, A (¹)	Codice aggiun- tivo TARIC	Extra, A (¹)			
Aringhe della specie Clupea	1		_	F011	125			
harengus ex 0302 40 00	2		_	F012	192			
	3		_	F013	182			
	4a		_	F016	115			
	4b		_	F017	115			
	4c		_	F018	240			
	5		_	F015	214			
	6		_	F019	107			
Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)	1		_	F067	953			
ex 0302 69 31 ed ex 0302 69 33	2		_	F068	953			
	3		_	F069	800			
Merluzzi della specie Gadus morhua	1	F073	1 174	F083	848			
ex 0302 50 10	2	F074	1 174	F084	848			
	3	F075	1 109	F085	652			
	4	F076	881	F086	489			
	5	F077	620	F087	359			
		Cotti ir	1 acqua	Freschi o refrigerati				
		Codice aggiun- tivo TARIC	Extra, A (¹)	Codice aggiun- tivo TARIC	Extra, A (1)			
Gamberelli boreali (Pandalus	1	F317	4 936	F321	1 115			
borealis) ex 0306 23 10	2	F318	1 731	_	_			

⁽¹) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti		Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
1. Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i>) spp. ex 0303 79 35 ex 0303 79 37		F411	Interi: — con o senza testa	941
			Filetti:	
	(F412	— con lische («standard»)	1 896
ex 0304 20 35	Į	F413	— senza lische	2 1 3 9
ex 0304 20 37		F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

^(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida			
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 084
		Filetti:	
	F417	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 428
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 746
ex 0304 20 29	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 973
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 932
ex 0304 90 38	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 378
3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		Filetti:	
	F424	filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 518
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 672
ex 0304 20 31	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 715
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 769
ex 0304 90 38	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
Eglefino (Melanogrammus aegle- finus)		Filetti:	
	F431	filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 310
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 686
ex 0304 20 33	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 794
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (Theragra chalcogramma)		Filetti:	
ex 0304 20 85	F441	filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 159
	F442	filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (Clupea harengus, Clupea		Filetti doppi di aringa:	
pallasii)	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	500
ex 0304 10 97			

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (¹),

visto il regolamento (CE) n. 2814 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (²), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

- (3) L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004 gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

	Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
	1	2
I.	Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati — Sardine della specie Sardina pilchardus — Altre specie	330 270
II.	Filettatura, congelamento e magazzinaggio	350
III.	Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	260
IV.	Marinatura e magazzinaggio	240

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

	etodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
	1	2	3
I.	Congelamento e magazzinaggio	Scampi (Nephrops norvegicus) Code di scampi (Nephrops norvegicus)	300 225
II.	Decapitazione, congelamento e magazzi- naggio	Scampi (Nephrops norvegicus)	280
III.	Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (Nephrops norvegicus) Granchi (Cancer pagurus)	300 225
IV.	Pastorizzazione e magazzinaggio	Granchi (Cancer pagurus)	350
V.	Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (Cancer pagurus)	210

3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	270
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	350

REGOLAMENTO (CE) N. 429/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1)L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2)Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio è determinato nel seguente modo:

primo mese: 200 EUR/t, — secondo mese: 0 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (²) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 430/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.
- Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.
- A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/ (3) 2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello

dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

- È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2004 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (²) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati	in EUR/t
Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:	
— Danimarca, Svezia	70
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	17
— Francia	1
b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)	
— tutti gli Stati membri	8
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	38
3. utilizzazione come esche:	
— Francia	50
— altri Stati membri	10
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

DIRETTIVA 2004/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il chlorpropham.
- Gli effetti del chlorpropham sulla salute umana e (2)sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), i Paesi Bassi sono stati designati quale Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione le relative raccomandazioni e relazioni di valutazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Dette relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al chlorpropham.
- Dal riesame del chlorpropham non sono emersi (5) problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i (6)prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham possano soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considera-

zione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il chlorpropham nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della menzionata direttiva.

- (7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/ 414/CEE.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra quest'ultime e la presente direttiva.

⁽¹) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione (GU L 325 del

⁽a) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 10).

(3) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º agosto 2005.

IT

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente chlorpropham allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti il chlorpropham di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2005.
- 2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente chlorpropham come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2005, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla

base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2009.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1º febbraio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«79	chlorpropham N. CAS 101-21-3	3-clorofenilcarbammato di isopropile	975 g/kg	1º febbraio 2005	31 gennaio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida ed antigermogliante.
	N. CIPAC 43					Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del chlorpropham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

ALLEGATO

⁽¹) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2004

recante modifica della decisione 2002/736/CE che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/227/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (¹), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 10 ottobre 2003, il governo greco ha chiesto la proroga fino al dicembre 2006 della decisione 2002/736/CE (²) che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei rifiuti riciclabili
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati il 24 ottobre 2003 della domanda presentata dalla Grecia.
- (4) La decisione 2002/736/CE ha autorizzato la Repubblica ellenica ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le seguenti misure:
 - a) esenzione degli acquisti e delle forniture intracomunitari di materiali di recupero e residui, quali rottami di ferro, residui di ferro e acciaio, vetro, carta, o cartone, effettuati da soggetti passivi il cui fatturato nell'anno precedente sia inferiore a 900 000 EUR;

- b) esenzione degli acquisti e delle forniture intracomunitari di metalli non ferrosi di recupero, senza limiti relativi al fatturato al netto dell'imposta dell'opera-
- (5) I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nel campo di applicazione delle esenzioni di cui al regime particolare possono essere autorizzati a non assoggettare tali operazioni al regime particolare in questione, secondo le condizioni previste dalla Repubblica ellenica.
- La misura di deroga era necessaria a causa della difficoltà nel combattere la frode in tale settore in cui alcuni operatori, specialmente i piccoli commercianti, non adempiono i loro obblighi, relativi al pagamento alle autorità dell'imposta percepita sulle forniture. La riscossione dell'imposta in tale settore è particolarmente ardua a causa delle difficoltà di individuazione e di controllo delle attività dei commercianti inadempienti. Queste disposizioni costituiscono pertanto un'efficace misura di prevenzione della frode.
- (7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel breve periodo, attraverso la quale la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione del grande numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 ripropone tale soluzione.

⁽¹) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 233 del 30.8.2002, pag. 36.

- (8) È opportuno, pertanto, concedere alla Repubblica ellenica l'autorizzazione a prorogare la deroga attuale fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.
- (9) La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha un'incidenza sull'ammontare dell'IVA versata in fase finale.
- (10) Per garantire un'applicazione senza interruzioni della decisione 2002/736/CE, è opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione 2002/736/CE, la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla seguente dicitura: «fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ma non oltre il 31 dicembre 2005».

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1º gennaio 2004.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Per il Consiglio Il Presidente N. DEMPSEY

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2004

che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/228/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera protocollata il 27 ottobre 2003 presso il segretariato generale della Commissione, il governo spagnolo ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di recupero e residui.
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Spagna il 7 novembre 2003.
- (4) La deroga in questione mira a consentire alla Spagna di designare quale debitore dell'imposta il beneficiario di specifici tipi di cessioni nel settore dei materiali di recupero e residui. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di recupero e residui può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Ciò ridurrebbe al minimo i problemi che le autorità fiscali incontrano per la riscossione dell'IVA dovuta in questo settore.
- (5) La misura richiesta deve essere considerata principalmente una misura di prevenzione per taluni tipi di evasione fiscale nel settore del recupero dei materiali, quali il mancato versamento di IVA fatturata da parte di operatori che raccolgono, smistano e sottopongono ad una trasformazione di base i materiali di recupero e i residui e di cui successivamente vengono perse le tracce. La misura è destinata anche a semplificare il lavoro delle autorità fiscali.
- (¹) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

- (6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni soggette all'IVA nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta.
- (7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione del grande numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci.
- (8) Per quanto riguarda il settore in questione, dai recenti contatti tra la Commissione e talune amministrazioni nazionali e rappresentanti del settore risulta che, per garantire un'imposizione più adeguata di tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adattato alle specificità del settore. La Commissione intende preparare una proposta di regime speciale da applicare al settore del recupero dei materiali.
- (9) La deroga scade quindi alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.
- (10) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione di cui all'articolo 28 *octies* dello stesso, il Regno di Spagna è autorizzato a designare quale debitore dell'IVA il beneficiario delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

IT

- Il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:
- a) cessioni di avanzi dell'industria, cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, residui ed altri materiali di recupero costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tutti questi prodotti;
- b) cessioni di cascami e avanzi di carta, cartone o vetro;
- c) cessioni di prodotti semilavorati (lingotti, blocchi, lastre, barre, grani, graniglie, vergella ecc.) ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione dei metalli non ferrosi, ad eccezione dei composti di nichel.

Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, che modifica la direttiva 77/388/CEE, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Per il Consiglio Il Presidente N. DEMPSEY

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2004

che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 662]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- Gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva 72/462/CEE.
- (2) A seguito di una missione della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria in Lettonia è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.
- (3) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Lettonia ha comunicato le caratteristiche degli stabilimenti che possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità.
- (4) Gli stabilimenti presentati dalla Lettonia rispondono a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CE per diventare macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti da cui le importazioni nell'Unione europea possono essere autorizzate in conformità con l'articolo 18 della direttiva.
- (5) Da un'ispezione in loco della Comunità risulta che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare nel primo elenco di stabi-

limenti, da redigere conformemente alla direttiva 72/462/CEE, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti della Lettonia di cui all'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Paese: Lettonia

Numero di appro- vazione	Stabilimento	Città/regione	Categoria (*)						OP	
		Citta/regione		CP	CS	В	S/G	P	SP	Or
A009143	JSC «Ruks»	Cesis, distretto di Cesis	X	X		x		x		
A000917	Fattoria «Lankalni»	Paese di Dzeldas, Nikraces, distretto di Kuldigas	Х	Х		Х		Х		

(*) SL: Macello

S/G: Carni ovine/Carni caprine

CP: Laboratorio di sezionamentoCS: Magazzino frigorifero

IT

P: Carni suine SP: Solipedi

B: Carni bovine

OP: Osservazioni particolari

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2004

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2004) 666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (¹), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi e brucellosi bovina figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (²).
- (2) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Grosseto della regione Toscana sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché essa possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) L'Italia ha altresì presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa della regione Toscana sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/ 432/CEE affinché esse possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (4) In seguito all'esame dei documenti presentati dall'Italia, è opportuno che la provincia di Grosseto della regione Toscana venga dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e che le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa della regione Toscana vengano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/63/CE (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32).

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1) all'allegato I, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

REGIONI DI STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA TUBERCOLOSI

In Italia:

IT

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio,
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- Regione Toscana: provincia di Grosseto,
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento»;
- 2) all'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

REGIONI DI STATI MEMBRI UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

In Italia:

- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese,
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
- Regione Toscana: province di Arezzo, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa,
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.

In Portogallo:

— Regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

— Gran Bretagna: inghilterra, Scozia, Galles».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2004

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

(2004/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) In data 4 novembre 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America sarebbero oggetto di un dumping pregiudizievole.
- (2) La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio tali da essere ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato la conseguente apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, segnatamente l'acciaio inossidabile al cromo ferritico, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,15 % e un tenore di cromo pari o superiore al 10,5 % e pari o inferiore al 18 %, semplicemente laminato a freddo, contenente in peso meno dello 0,25 % di nichel e appartenente alle categorie standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e AISI 439 (EN 1.4510), attualmente classificabili ai codici NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 29, ex 7220 20 49 ed ex 7220 20 89, originari degli Stati Uniti d'America.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione (³) («regolamento provvisorio») ha istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 20,6 % per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta («produttore esportatore»), nonché un dazio residuo del 25 % sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America.
- (6) In seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato inoltre loro concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (7) Sono state esaminate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.
- (8) Ulteriori visite di verifica sono state effettuate presso le sedi delle seguenti società collegate al produttore esportatore statunitense che ha collaborato all'inchiesta:
 - AK Steel, SARL (Francia),
 - AK Steel GmbH (Germania)

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCE-DIMENTO

- (9) Con lettera del 27 gennaio 2004 indirizzata alla Commissione, l'Eurofer ha formalmente ritirato la denuncia.
- (10) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (11) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell'interesse della Comunità.
- (12) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America debba chiudersi senza l'istituzione di provvedimenti antidumping.

⁽¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 314 del 17.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 230 del 16.9.2003, pag. 9.

(13) Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione devono essere liberati,

IT

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'america e attualmente classificabili ai codici NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 29, ex 7220 20 49 ed ex 7220 20 89 è chiuso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1611/2003 è abrogato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1611/2003 sono liberati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione